

SEZIONE (B) – Condizioni generali di contratto

B1 Note

1) Per tutte le successive comunicazioni, si dovrà sempre fare riferimento al nr. di Ordine riportato in alto.

In particolare, il Dealer/Cliente si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto a CIFA S.p.A. ("CIFA"), i dati richiesti per la definizione dell'autotelaio (marca, passo, modello, matricola) e comunque prima della sua consegna in CIFA.

2) **UTILIZZATORE FINALE:** a) La macchina sarà ceduto dal Dealer a _____ che, a cura del Dealer, dovrà sottoscrivere in calce le condizioni di vendita per accettazione; b) in caso di mancata sottoscrizione da parte dell'utilizzatore finale, il Dealer si costituisce garante incondizionatamente ed a prima richiesta nei confronti della CIFA S.p.A. per il mancato adempimento da parte dell'utilizzatore finale di tutte le condizioni di vendita e per gli oneri che alla CIFA S.p.A. dovessero derivarne.

Resta inteso che per tutto quanto non regolarizzato nel presente modulo d'ordine si fa riferimento a quanto concordato e previsto nel Contratto di Concessione in essere tra CIFA e il Dealer.

B2 CONDIZIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO: In caso di pagamento dilazionato, il Dealer/Cliente è tenuto al pagamento degli interessi al tasso medio diffuso dal Ministero del Tesoro, nella tabella vigente al momento della sottoscrizione del contratto, individuati alla voce "credito finalizzato all'acquisto rateale", da versarsi anticipatamente. Le spese di bollo su eventuali cambiali sono a carico del Dealer/Cliente ed il relativo importo si aggiunge al prezzo pattuito.

B3 Condizioni contratto di leasing e Sabatini:

Nel caso in cui la vendita sia prevista a mezzo di Società di leasing, mutuo, a mezzo legge Sabatini o comunque a mezzo di finanziamenti speciali (Artigiancassa, etc..), nonché nell'ipotesi di finanziamento a mezzo leasing a cura della venditrice, il cliente si impegna a far pervenire alla CIFA S.p.A. tutti i documenti necessari all'istruzione della pratica nel tassativo termine di giorni trenta dalla data dell'ordine. In tale ipotesi l'accettazione di CIFA S.p.A. risulterà subordinata al preventivo adempimento – ad opera della parte acquirente – di tutte le garanzie richieste da CIFA S.p.A. stessa, per il pagamento; il mancato rispetto dei termini sopra indicati darà facoltà alla CIFA S.p.A., a sua scelta, di risolvere ipso jure il contratto o di pretendere il pagamento dell'intero residuo prezzo (al netto dell'eventuale caparra), ovvero di fatturare l'intero importo al Dealer/Cliente. In particolare per ciò che concerne il contratto di leasing, il Dealer/Cliente, quale condizione necessaria per l'adempimento da parte di CIFA S.p.A. delle proprie obbligazioni, dichiara di garantire incondizionatamente ed a prima richiesta a CIFA S.p.A. il pagamento della merce venduta. Inoltre sottoscriverà il verbale di collaudo e consegna del macchinario oggetto della fornitura al momento del ritiro. In ogni caso, il ritardato inoltro dei documenti sopra indicati per i mezzi di pagamento descritti, libera CIFA S.p.A. dal rispetto della data di consegna.

Resta inteso che qualsivoglia spesa istruttoria relativa all'apertura e/o chiusura della suddetta procedura sarà ad esclusivo carico della parte acquirente.

In caso di contratto di leasing con la società Zoomlion Capital (Italy) S.p.A, il Dealer/Cliente si impegna a rilasciare, a semplice richiesta, una delegazione di pagamento a favore di CIFA S.p.A..

B4 Termini di Consegna del bene:

L'indicazione della data di consegna dell'autotelaio, di cui al precedente punto A6, è tassativa e la mancata indicazione della stessa comporta il rigetto dell'ordine. Se la data di consegna dell'autotelaio da parte del Dealer/Cliente non fosse rispettata (consegna ritardata), o dovesse essere modificata per iscritto da parte del Dealer/Cliente, ciò porrebbe l'ordine in stand by, con ridefinizione della nuova data di consegna ipotizzata da CIFA S.p.A., senza alcuna responsabilità in capo a questa. Una volta che l'ordine sia stato abbinato o confermato da CIFA S.p.A., non potrà più essere modificato. I termini di consegna, che naturalmente decorrono dal momento in cui siano state adempite le formalità stabilite, a carico del Dealer/Cliente, si computano in giorni lavorativi e si intendono assolutamente approssimativi. Eventuali ritardi nella consegna, saranno peraltro giustificati, oltre che dai casi di forza maggiore anche da tutte quelle cause che possano ritardare il processo di fabbricazione, quali ad esempio interruzioni del lavoro per agitazioni sindacali, ritardi imputabili a fornitori, difficoltà di approvvigionamento, sospensione dei trasporti, deficienza di energia elettrica, infortuni e qualsiasi causa non soggetta al controllo della venditrice.

B5 Resa del bene: Franco fabbrica - Ex Works Incoterms 2010. La consegna del bene si realizza nel momento in cui lo stesso viene messo a disposizione da CIFA tramite invio avviso di merce pronta al Dealer/Cliente nel luogo concordato (par. A6) con contestuale trasferimento di tutti i rischi e gli oneri connessi al Dealer/Cliente alla contestuale messa a disposizione. Il Dealer/Cliente autorizza CIFA S.p.A. ad emettere la fattura non appena il bene è reso disponibile. I termini e le modalità di pagamento, previsti dal presente ordine decorrono sempre dalla data di messa a disposizione del bene stesso. Il Dealer/Cliente autorizza CIFA a mantenere in deposito il bene dalla data di messa a disposizione sino al ritiro così come meglio specificato nel paragrafo B14. Il Dealer/Cliente libera CIFA S.p.A. da ogni obbligazione di consegna con la messa a disposizione del bene presso il luogo di consegna con conseguente trasferimento di tutti i rischi legati al bene in capo al Dealer/Cliente. Nel caso di vendita rateizzata, la proprietà si trasferisce solo con l'ultima rata ex art 1523 c. c.

B6 Condizioni dell'Autotelaio: Gli autotelai già targati (usati), saranno sottoposti a verifica presso M.C.T.C. di competenza; pertanto verrà concesso il benestare all'allestimento del macchinario solo se in perfetta efficienza sia per fanali, freni, frizione, balestre, sterzo, gommature, sia per il telaio senza incrinature; i documenti dovranno essere completi e in perfetto ordine e di tutto ciò sarà responsabile il Dealer/Cliente. CIFA non si assume alcuna responsabilità per la rimozione dalla cabina di guida di optional quali specchietti, parasole, radio, apparati multimediali o altro.

B7 Evasione degli ordini – limitazione di responsabilità: Impregiudicato quanto previsto dal D. Lgs. 206/2005 – Codice del Consumo - in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, la venditrice garantisce i prodotti per la durata indicata nel precedente punto A5 dalla data di effettivo ritiro per un funzionamento di 8 ore giornaliere. Le riparazioni effettuate in garanzia non interrompono il periodo della garanzia stessa. Gli eventuali componenti sostituiti non aumentano la durata della garanzia né la garanzia del singolo componente sostituito può superare la durata della garanzia della macchina. La mancata evasione della totalità dell'ordine da parte della CIFA malgrado la conferma, nei termini della proposta, non dà diritto all'acquirente di sospendere i pagamenti né di richiedere la risoluzione del contratto, né di richiedere il risarcimento del danno. La mancata evasione dell'ordine può essere ricondotta anche alla disciplina prevista nei paragrafi B4, B5 e B6.

B8 Modificazione del prezzo: È facoltà della CIFA di applicare in sostituzione del prezzo pattuito contrattualmente quello da lei adottato al momento dell'avviso di macchina pronta, in tutti i casi in cui vi siano ritardi imputabili al Dealer/Cliente. CIFA si riserva, altresì, il diritto di modificare il prezzo con un preavviso non inferiore a 180 giorni dalla data stimata di consegna della macchina nel caso in cui tale aumento sia reso necessario da circostanze imprevedibili e straordinarie, non imputabili a CIFA stessa. Qualora per tali effetti, il divario rispetto al prezzo del contratto superi il 20% il compratore avrà la facoltà di recesso, da esercitarsi con raccomandata con ricevuta di ritorno che deve pervenire entro 10 giorni dal pervenuto avviso di maggiorazione, ma è tenuto al rimborso delle opere eseguite sino al recesso.

B9 Modifiche richieste dal Dealer/Cliente: Ogni e qualsiasi modifica all'oggetto del presente contratto dovrà essere inviata a CIFA S.p.A in forma scritta e non sarà vincolante per la venditrice senza la sua espressa conferma scritta emanata dalla Sede. Nel caso in cui tali modifiche determinino, a giudizio di CIFA, una variazione del prezzo e/o delle date di consegna riportate nel presente contratto (rispettivamente ai par. A2 e A6), dette variazioni saranno comunicate da CIFA al Dealer/Cliente che dovrà accettarle in forma scritta. In caso di mancata accettazione da parte del Dealer/Cliente di una o più delle variazioni suddette, le modifiche richieste dal Dealer/Cliente non verranno introdotte e l'ordine verrà portato a compimento come originariamente definito, salvo i ritardi dovuti allo studio sulla fattibilità delle modifiche non confermate dal Dealer/Cliente che verranno comunicate unilateralmente da CIFA come nuove date di prevista consegna. L'accettazione dei nuovi costi e date di consegna da parte del Dealer/Cliente, è vincolante ed irrevocabile. In caso di annullamento di ordine il Dealer/Cliente sarà tenuto a versare il 100% dell'importo pattuito.

B10 ACCETTAZIONE ORDINI: il presente ordine è immediatamente impegnativo per il proponente: esso sarà privo di effetto per la Cifa S.p.a. senza la sua espressa conferma scritta emessa dalla Società. Pertanto ai fini della stessa accettazione saranno privi di efficacia sia il versamento di anticipi da parte del Dealer/Cliente, sia lo scambio di comunicazioni commerciali, sia la consegna da parte dello stesso Dealer/Cliente di disegni, quotazioni o progetti, sia la consegna dell'autotelaio che CIFA accetterà in fabbrica per mera correttezza, fermo restando che soltanto dalla data della conferma scritta decorreranno le obbligazioni contrattuali a carico di CIFA e i termini di consegna, mentre restano fin da ora in vigore le obbligazioni assunte dal Dealer/Cliente. CIFA risponde della corrispondenza tra quanto ordinato e quanto prodotto e consegnato. Resta inteso che tutte le clausole del presente paragrafo e del presente contratto sono qui pienamente richiamate.

B11 CARATTERISTICHE: Gli estremi di funzionamento, di prestazioni, di peso e di dimensioni dei prodotti, riferiti nei cataloghi, si intendono approssimativi e a solo titolo informativo.

B12 PERMUTA: il macchinario ceduto dal compratore alla CIFA e il cui valore di stima costituisce per espresso accordo delle parti, caparra confirmatoria, si intende ceduto alla CIFA che ne diventa proprietaria, fin dal momento della sottoscrizione da parte del Dealer/Cliente del presente contratto, il Dealer/Cliente allega al presente ordine, i seguenti documenti relativi al macchinario ceduto in permuta:

- copia del Certificato di Proprietà;
- copia della carta di circolazione;

- scheda di valutazione e stato d'uso della premuta, sottoscritta in originale dal Dealer/Cliente.

in mancanza di uno o più dei suddetti documenti, nessun macchinario in permuta può essere preso in considerazione da CIFA nel caso in cui la CIFA consenta di lasciare in uso al Dealer/Cliente il macchinario in questione, detto uso è da intendersi precario e gratuito ed il cliente si impegna a restituire il macchinario ceduto e detenuto in uso a semplice richiesta di CIFA presso la sede di CIFA. Il Dealer/Cliente si impegna ad utilizzare il bene in buona fede e secondo le normali regole di diligenza. In ogni caso tale impiego sarà a rischio e pericolo del Dealer/Cliente, che ne detiene la integrale responsabilità per tutto il periodo di uso.

B13 CARATTERISTICHE DEL MACCHINARIO CEDUTO IN PERMUTA: il compratore garantisce che il macchinario da lui ceduto come caparra confirmatoria è sano, marciante ed operante, privo di vizi sia apparenti che occulti, rispondente alle vigenti normative in materia di sicurezza e dotato di libretto d'uso e manutenzione nonché dei certificati previsti dalla legge. Per quanto concerne l'autotelaio, consegnerà il certificato di proprietà con l'annotazione dell'avvenuto passaggio alla CIFA oppure il detto certificato di proprietà con copia autentica della scrittura notarile di trasferimento dell'autotelaio alla CIFA, il libretto di circolazione dell'autotelaio, e la fotocopia della ricevuta di pagamento dell'ultima tassa di proprietà. tali adempimenti sono da considerarsi essenziali per il ritiro della permuta. Il valore dell'usato dato in permuta è soggetto a variazioni qualora si evidenziasse vizi non rilevabili se non con accurati controlli, od in tutti i casi in cui il precedente proprietario abbia sottaciati gravi difetti, eccessive usure o incidenti sopravvenuti dopo la data del presente ordine o campagne di richiamo subite dal bene. La variazione del prezzo andrà versata entro la consegna del nuovo. Il precedente proprietario garantisce che il bene permutato non è gravato da privilegi da riserva di proprietà da altri oneri o limitazioni di responsabilità. in caso di divergenza, rispetto anche ad uno solo di tali elementi il compratore si impegna a scelta della CIFA: 1) a ricevere in restituzione la macchina usata e a pagare il valore dato alla stessa nel contratto; 2) a pagare alla CIFA la somma corrispondente alla differenza tra il valore dato e il valore reale della macchina, fatto salvo il diritto della CIFA di non avvalersi di tali facoltà, di risolvere il contratto e di richiedere l'immediata restituzione della macchina acquistata.

B14 RITIRO E PENALITÀ PER IL RITARDATO RITIRO: dall'avviso di merce pronta, inviato dalla CIFA all'indirizzo noto del Dealer/Cliente, si trasferiscono i rischi connessi al bene, ed il Dealer/Cliente è tenuto all'immediato ritiro. Il bene del Dealer/Cliente si trova da subito in deposito presso CIFA e il deposito fino ad un massimo di 30 giorni sarà a titolo gratuito, per permettere l'organizzazione delle attività logistiche, ed il bene resterà presso CIFA a rischio del Dealer/Cliente. Decorso tale termine, CIFA ha il diritto di pretendere dall'acquirente il pagamento anticipato dei successivi 30 giorni, pari ad €900 al mese, delle spese di giacenza e magazzino del bene non ritirato, oltre alle spese di ricondizionamento per prolungata giacenza, fermo e impregiudicato ogni altro diritto della venditrice. Il mancato ritiro del macchinario decorsi 30 giorni dall'avviso di merce pronta dà diritto a CIFA, in aggiunta a quanto precede, di confermare il contratto al nuovo prezzo vigente. Il mancato ritiro del macchinario decorsi 60 giorni dall'avviso di merce pronta, dà diritto a CIFA, di richiedere oltre alle spese di magazzino, sopra precisate, la risoluzione del contratto con ogni effetto di legge e di pretendere a titolo di penale il versamento di un importo pari al 30% del prezzo indicato nel contratto, trattenendo quanto ciò eventualmente ricevuto in pagamento, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, ed impregiudicato ogni ulteriore diritto.

B15 LUOGO DELLA CONSEGNA E TRASPORTO: il luogo della consegna si intende sempre nella medesima località ove si consegna l'autotelaio espressamente indicato nel paragrafo A6 e non costituisce deroga la materiale consegna o spedizione da altrove. Il trasporto si intende sempre per conto, rischio e pericolo dell'acquirente anche se i prodotti, per speciali accordi, sia pure risultanti da scritto vengono forniti da franco destino.

B16 LUOGO DI PAGAMENTO: il luogo di pagamento si intende sempre alla sede di Senago della venditrice e non costituisce deroga la copertura totale o parziale del prezzo per mezzo di cambiali, vaglia cambiari, tratta, cessioni, ecc. o l'incasso per mezzo dei servizi bancari.

B17 TERMINI DI PAGAMENTO E RISERVA DI PROPRIETÀ: i termini di pagamento si intendono strettamente tassativi: qualsiasi ritardo nei pagamenti darà quindi diritto alla venditrice, tra l'altro di considerare l'acquirente decaduto dal beneficio del termine e di sospendere successive consegne anche per altre forniture fermo in ogni caso ogni altro diritto della venditrice stessa. i prodotti si intendono compravenduti con la riserva della proprietà, con la risoluzione di diritto in caso di inadempimento del pagamento di qualsiasi rata nei limiti di legge, ovvero di due o più rate, anche non consecutive, e complessivamente inferiori all'ottava parte del prezzo, dichiarando e riconoscendo espressamente le parti che il mancato pagamento di più rate del prezzo, come ora precisato, rende inapplicabile il disposto dell'art. 1455 c.c., attesa l'essenzialità di ogni pagamento anche parziale, con l'acquisizione delle rate corrisposte (nei limiti di legge), senza pregiudizio del risarcimento di ogni altro danno, compreso il mancato utile; con la restituzione, ove occorra allo stesso luogo della consegna. I prodotti potranno essere rivendicati dalla venditrice, in ogni momento ed anche al di fuori dei termini prescrizionali anche se incorporati e congiunti ad immobili anche nei confronti di terzi eventualmente titolari di diritti reali sugli immobili. l'acquirente è obbligato a comunicare alla venditrice i dati precisi dell'immobile in cui i prodotti verranno collocati, nonché il nominativo e l'indirizzo del proprietario e/o del locatore dell'immobile stesso. Inoltre, l'acquirente dovrà prontamente dare avviso alla venditrice di qualunque atto o azione di terzi interessanti i prodotti nonché di qualsiasi evento che ne abbia determinato o possa determinare la distruzione o il danneggiamento. È fatto inoltre carico all'acquirente di provvedere diligentemente, a proprie spese ad idonea copertura assicurativa dei prodotti contro tutti i rischi e per tutto il periodo in cui vige la riserva della proprietà o il privilegio. Sono a carico dell'acquirente le spese di registrazione e trascrizione per le formalità previste dagli art. 1524 e 2762 c.c.

B18 RITARDATO PAGAMENTO: in tal caso, salvo ogni altro diritto della venditrice, l'acquirente dovrà corrispondere, sulle somme dovute, gli interessi di mora conteggiati applicando il D. Lgs. 231/02, come emendato dal D. Lgs. 192/2012, maggiorato di 8 punti percentuali e comunque entro la misura che non comporti comunque il superamento del limite previsto dalla legge come interesse usurario. Eventuali rinnovi degli effetti cambiari rilasciati dall'acquirente a fronte del prezzo della fornitura non costituiscono novazione del contratto.

B19 ECCEZIONI DELL'ACQUIRENTE: Qualsiasi eccezione da parte dell'acquirente in ordine a preteso inadempimento contrattuale da parte della venditrice o a vizi redibitori della merce fornita, non dà diritto all'acquirente di sottrarsi al pagamento nelle misure e nelle modalità pattuite. L'acquirente rinuncia all'applicazione degli articoli 669 bis - 696 e seguenti del cpc.

B20 SPESE VARIE: Gli imballaggi, le tasse e le imposte sono a carico dell'acquirente e gli imballaggi non sono restituibili.

B21 DENUNZIA DEI VIZI: ogni eventuale vizio deve essere denunciato in forma scritta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, ex art 1495 c.c., entro otto giorni dalla scoperta a pena di decadenza a CIFA presso la attuale sede.

B22 GARANZIA: in caso di vizi accertati del prodotto, o di sue difformità, la garanzia è limitata alla sostituzione dei pezzi difettosi e viene espressamente escluso il riconoscimento di qualsivoglia danno derivante da fermo di cantiere, mancato guadagno, o da altra ragione. E', altresì, esclusa ogni responsabilità della venditrice per danni diretti o indiretti per qualsiasi incidente a persone o a cose e per qualsiasi sospensione dell'uso dei prodotti. In relazione a ciò l'acquirente dichiara espressamente di rinunciare ad ogni altra garanzia di legge e ad ogni indennizzo o altro risarcimento. È del pari esclusa qualunque sospensione di pagamenti da parte del Dealer/Cliente. La garanzia non opera in caso di danneggiamento dei prodotti durante il trasporto, difetti relativi a parti elettriche o elettroniche, pneumatici, camere d'aria, tubi di gomma, rimozione o manomissione dei sigilli, del conta ore originariamente montato sulla macchina; danni dovuti a cattiva manutenzione o a sovraccarico; danni causati da incidenti, incendi, caso fortuito, negligenza o ogni altra causa non direttamente imputabile a CIFA; difetti conseguenti a modifiche, alterazioni riparazioni o sostituzioni effettuate da personale non autorizzato da CIFA; impiego di parti di ricambio e/o accessori non originali o non approvati da CIFA; danni derivati dall'uso improprio della macchina o dall'inosservanza delle istruzioni fornite da CIFA per la installazione il montaggio, le riparazioni e/o sostituzioni; normale usura dei prodotti; cattiva conservazione o stoccaggio di prodotti. La garanzia si limita alla riparazione o alla sostituzione delle parti che la stessa venditrice riterrà difettose per materiale o lavorazione, restando escluse e a carico dell'acquirente le spese relative alle ore di viaggio, di trasporto, di trasferta e di altro comunque connesse con le riparazioni e sostituzioni predette. La garanzia è, inoltre, esclusa e viene a cessare di diritto: a) ove i prodotti venduti non vengano riparati presso le officine autorizzate della rete di assistenza CIFA in accordo con le specifiche tecniche e temporali riportate nel libro dei controlli e nel libro d'uso e manutenzione fornito con la macchina stessa; b) ove vengano impiegati combustibili o lubrificanti inadatti; c) in caso di omesso svolgimento di tutte le azioni necessarie ad assicurare un'accurata e tempestiva manutenzione della macchina che ne assicuri l'efficienza, l'affidabilità e la durata, rispettando le richieste tassative conseguenti ad una regolare e periodica ispezione tecnica che dovrà essere effettuata da un operatore qualificato in accordo con i contenuti del manuale di uso e manutenzione fornito con la macchina stessa. In mancanza di tale adempimenti la Venditrice non risponderà di qualsivoglia evento, danno strutturale, danno economico collegato o meno all'uso del bene compravenduto.

Il periodo di garanzia inizia dalla data di consegna del prodotto all'utilizzatore finale. Il Dealer CIFA è responsabile di comunicare a CIFA Service la data di consegna del prodotto all'utilizzatore finale. Nessuna garanzia sarà approvata se non precedentemente attivata dal Dealer/workshop o dal cliente, in caso di vendita diretta.

La durata del periodo di garanzia è stata indicata nel paragrafo A5 e inizia dalla data di consegna del prodotto correttamente comunicata dal Dealer come sopra; saranno considerati coperti da Garanzia soltanto i guasti avvenuti durante questo periodo.

In caso di difetti o deviazioni del prodotto, la garanzia è limitata alla sostituzione delle parti difettose ed è espressamente esclusa l'accettazione di qualsiasi danno derivato da fermi in cantiere, profitti persi o altre ragioni. Si intende altresì esclusa qualsiasi sospensione di pagamento da parte dell'acquirente.

In ogni caso, per rendere la garanzia operativa a tutti gli effetti, incluso il rimborso, è necessario inviare a CIFA Service Department la copia del relativo *machine commitment format*, comprese le seguenti informazioni:

1. Dati Utilizzatore Finale
2. Modello e numero di serie
3. Data di consegna e/o l'utilizzatore finale
4. Firma del cliente per accettazione della macchina
5. Firma del dealer o del rappresentante del workshop.

I dati dell'utilizzatore finale sono richiesti anche per l'estensione della garanzia.

B23 – INFORMATIVA REGOLAMENTO (UE) 2016/679: ai sensi del dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation), il conferimento dei dati personali del Dealer e del Cliente, non riveste carattere obbligatorio, ma è necessario a CIFA S.p.A. per:

- Eseguire il contratto e trattamenti connessi (a titolo esemplificativo, la gestione amministrativa della posizione del cliente, la tutela dei diritti di CIFA S.p.A. in ogni sede);
- Adempiere ad obblighi legali, ivi comprendendo la tenuta della contabilità e della corrispondenza;
- L'invio di materiale informativo, sia a carattere scientifico che commerciale, riguardante beni o servizi analoghi, salvo che il Dealer e/o Cliente, se persona fisica, non esprima il proprio diniego già al momento di fornire i dati oppure successivamente, in qualsiasi momento, senza formalità di sorta;
- nel caso di manifestazione di interesse alla stipulazione di un contratto di leasing, a Zoomlion Capital (Italy) S.p.a., nell'ambito delle legittime comunicazioni di dati personali infragruppo, per consentire la valutazione del merito creditizio sulla base di dati pubblici o spontaneamente forniti dall'interessato e delle risultanze di centrali rischi private.

Inoltre, in ragione dei servizi di cui vorrà fruire o del canale tramite il quale ha conosciuto CIFA, i dati del Dealer e/o del Cliente potranno essere trattati anche da altre società del gruppo, dealer, agenti, officine autorizzate e partners.

I dati relativi alla clientela, in forma aggregata, anonimizzata o pseudoanonimizzata, potranno essere condivisi con altre società del gruppo, dealer, agenti, officine autorizzate e partners al fine di monitorare il mercato, la percentuale di penetrazione per ogni prodotto in relazione ad una zona geografica, sorvegliare l'andamento generale del mercato.

I dati saranno conservati per un periodo di 10 anni, nel rispetto delle prescrizioni del Codice Civile.

Le ricordiamo che per maggiori informazioni o richieste specifiche (cancellazione, blocco, aggiornamento, rettifica, integrazione dei dati, limitazione od opposizione al trattamento) può rivolgersi al Titolare del Trattamento, scrivendo a CIFA S.p.A., via Stati Uniti d'America 26 – 20030 Senago (MI).

B23 bis_ ACQUISTO DEL GEOLOCALIZZATORE CIFA VISTA 4.0

In caso di acquisto del dispositivo di geolocalizzazione CIFA VISTA 4.0 ready, di cui al precedente punto A1, verranno trattati i dati di posizione, le modalità e i parametri di utilizzo del macchinario. Questi ultimi sono da considerarsi quali dati non personali. Solo nell'eventualità in cui il Cliente li abbinò ad un identificativo di persona fisica, ovvero all'utilizzatore del macchinario, CIFA S.p.A. invita il Cliente (e il Dealer a fare altrettanto con il Cliente) a valutare e considerare attentamente ogni adempimento in materia di protezione di dati personali e in materia giuslavoristica previsti dalla normativa locale applicabile nel pieno rispetto della libertà e dei diritti fondamentali dell'utilizzatore. In nessun caso, CIFA S.p.A. potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi violazione commessa dal Cliente alle predette normative in quanto non potrà identificare in alcun modo l'utilizzatore finale del macchinario.

B 24 – Decreto Legislativo 231/2001 e rispetto del Codice Etico

Il Dealer/Cliente dichiara di conoscere il contenuto del D.lgs 231/2001 e si impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso).

Il Dealer/Cliente dichiara, inoltre, di conoscere e si impegna ad accettare e rispettare le disposizioni del Codice Etico di CIFA disponibile sul sito www.cifa.com.

Nel caso in cui il Dealer/Cliente dovesse apprendere di eventuali reati commessi rientranti nei casi contemplati dal Decreto e/o di eventuali violazioni dei contenuti del Codice Etico, egli si impegna a informare immediatamente CIFA tramite la piattaforma dedicata alla quale è possibile accedere dal sito web ufficiale di CIFA utilizzando la sezione "Whistleblowing" che rimanda al link: cifa.integrityline.com

In caso di violazione dei suddetti obblighi da parte del Dealer/Cliente CIFA avrà il diritto di risolvere ai sensi dell'art. 1456 c.c. o in ogni caso di recedere unilateralmente dal Contratto, anche in via anticipata, con effetto immediato a mezzo di semplice comunicazione scritta, senza alcun onere a carico di CIFA e con addebito al Dealer/Cliente di ogni maggiore spesa e/o costo sostenuto da CIFA, ferma restando la responsabilità esclusiva del Dealer/Cliente per qualsiasi danno comunque derivante a CIFA, in conseguenza di quanto precede.

B25 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO OBBLIGHI DEL COMPRATORE: nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento del compratore: 1) il compratore oltre alla immediata restituzione della macchina (se già in suo possesso) completa di tutte le sue parti, attrezzature e accessori, ovunque essa si trovi, resta obbligato al pagamento di tutte le spese legali, degli eventuali danni, nonché di una penale pari al 50% dell'intero importo della fornitura; 2) Gli importi già versati, le rate scadute pagate, resteranno acquisite dalla venditrice a titolo di indennità e in conto dei maggiori danni; 3) una volta ritirati i macchinari per uno dei suddetti motivi, la venditrice si riserva la facoltà di farli periziare al fine di determinare il loro valore aggiornato e di effettuare il conguaglio tra il prezzo originario di vendita, gli interessi maturati, le penalità stabilite e dovute, le spese di esecuzione e quanto invece pagato dall'acquirente resosi inadempiente; 4) Gli effetti cambiari ancora in scadenza saranno considerati automaticamente scaduti e potranno essere azionati dalla venditrice per il soddisfacimento di ogni suo avere per qualsiasi rimborso e/o indennizzo dovute. la risoluzione opera anche nei casi in cui non siano rispettati i paragrafi B4, B5 e B6.

B26 ANNULLAMENTO ORDINI: in caso di annullamento dell'ordine da parte del Dealer/Cliente, alla Cifa S.p.a. viene riconosciuta la facoltà di procedere all'integrale evasione dell'ordine con addebito dell'intero prezzo pattuito, oppure la facoltà di accettare l'annullamento. In tal caso il Dealer/Cliente a titolo di risarcimento del danno sarà obbligato a corrispondere alla Cifa S.p.a. entro 20 giorni dalla richiesta della medesima il 30% del valore dell'ordine, quale liquidazione forfettaria e preventiva del danno patito per la Cifa S.p.a., così convenuta tra le parti oltre a quanto già incassato.

B27 FORO COMPETENTE: Per ogni contestazione e controversia in cui la venditrice sia convenuta è esclusivamente competente l'autorità Giudiziaria di Milano anche in caso di garanzia, connessione o pluralità dei convenuti, oltre che per quanto riguarda le clausole B12 e B13 del presente accordo. La legge applicata sarà quella italiana.

Data _____

il Dealer/Cliente

Il Dealer/Cliente dichiara ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. di aver preso conoscenza di tutte le clausole riportate sopra e a fronte, mediante lettura delle stesse e segnatamente di quella ai punti: A2 (Prezzo Convenuto) – A4 (Condizioni e modalità di pagamento) – A6 (termini di Consegna del bene) – B5 (resa del bene) – B6 (Condizioni dell'autotelaio) – B7 (Evasione degli ordini, limitazione di responsabilità) – B8 (Modificazione del prezzo) – B9 (Modifiche richieste dal Dealer/Cliente) – B10 (accettazione ordini) – B11 (caratteristiche) – B12 (Permuta) – B13 (Caratteristiche del macchinario ceduto in permuta) – B14 (ritiro e penalità per ritardato ritiro) – B15 (luogo di consegna e trasporto) – B17 (termini di pagamento e riserva di proprietà) – B18 (ritardato Pagamento) – B19 (Eccezioni dell'acquirente) – B21 (denuncia dei vizi) – B22 (Garanzia) – B23 (Informativa Regolamento UE 2016/679) - B24 (Decreto 231/2001 e Codice Etico) – B25 (risoluzione del contratto obblighi del compratore) – B26 (annullamento ordini) – B27 (Foro competente)

Data _____

il Dealer/Cliente